

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ai sensi ed in esecuzione dell'ordinanza numero n. 606/2026 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. Prima, nel procedimento recante n. 1030/2026 proposto dal Sig. Pietro Casale contro il Ministero della Giustizia

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero del ricorso:

TAR Lazio – Roma, Sezione Prima, ric. n. 1030/2026

2. L'identità della parte ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata:

Identità parte ricorrente: sig. Pietro Casale

Amministrazione intimata: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:

Ricorso proposto per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

- della nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - prot. m_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U del 28.11.2025 nonché del provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia del 27.11.2025 prot. n.m.dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID e di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente, con i quali è stata disposto il diniego alla stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria a seguito di concorso ed in forza di bando indetto il 7.8.2024 con provv.to del Direttore generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia (rif. prot. 14436.ID del 7 agosto 2024) nonché affinché, previo annullamento parziale della graduatoria dei vincitori approvata con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, che pure si impugna, ne venga ordinata la riformulazione in parte qua, con conseguente reinserimento in essa del Sig. Pietro Casale ai fini della sua assunzione;

- del silenzio diniego opposto dal Ministero della Giustizia, formatosi il 14.1.2026 sull'istanza di accesso inviata a mezzo PEC al Ministero medesimo il 15.12.2025 (con istanza rimasta tuttora inevasa), avente ad oggetto richiesta di accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione del ricorrente,

Sunto dei motivi di ricorso

a) Con provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione presso il Ministero della Giustizia - rif. prot. 14436.ID del 7 agosto 2024 - veniva indetto un Concorso

pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, volto al reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di automezzi.

b) In particolare, il concorso prevedeva la valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova pratica di guida. Il sig. Casale, quanto ai titoli, conseguiva il punteggio di 8,5 punti su 10, quanto alla prova scritta gli venivano assegnati 27 punti su 30 e, infine, svolgeva una prova orale assieme ad una prova di guida con assegnazione di un punteggio di 20/20, raggiungendo con 55,5 punti complessivi la posizione utile di sessantaseiesimo (n. 66) sui mille posti messi a disposizione da bando, con conseguente diritto a vedersi assunto.

c) La suddetta graduatoria di merito e con i relativi vincitori veniva formalmente approvata con provv. prot. 0013630.ID del 12.11.2025.

d) Pertanto il ricorrente, su indicazione del Ministero, procedeva ad inserire a portale ulteriori propri dati personali, tra cui l'indicazione concernente l'esser stato oggetto di sentenza penale. A tale proposito, il Sig. Casale indicava la presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., emessa dal GIP della Pretura di Taranto in data 9.10.1996, successivamente dichiarata estinta ai sensi dell'art. 445 secondo comma c.p.p., con provvedimento del medesimo GIP in data 24.3.2007.

e) Successivamente, in assenza di alcuna forma di preavviso, perveniva al ricorrente, a mezzo PEC del 28.11.2025, nota a firma della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - prot. m_dg-DOG.28.11.2025.0236006.U con la quale veniva comunicato, con allegazione delle ragioni pretesamente ostative all'assunzione in servizio presso il Ministero, che *“è stato disposto di non assegnarle alcuna sede di lavoro, con l'effetto conseguente che la S.V. non sarà convocata per la stipula del contratto di assunzione presso l'Amministrazione giudiziaria”*.

f) Con provvedimento del 28.11.2025 della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID veniva approvata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, in cui non figurava più il Sig. Casale per effetto della disposta esclusione dalla graduatoria e di diniego all'assunzione.

In tale provvedimento di approvazione della graduatoria finale si dava altresì atto della previa adozione di altro provvedimento, datato 27 novembre 2025 e recante protocollo numero m_dg.DOG.27/11/2025.0014481.ID, con il quale l'Amministrazione, accertata la carenza dei requisiti per l'assunzione, ivi compreso quello delle qualità morali e di condotta irreprensibili,

previsti dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponeva di non assegnare alcuna sede a diciotto vincitori ivi nominati, tra cui figurava anche il ricorrente, con l'effetto conseguente di non stipulare con gli stessi il relativo contratto di assunzione nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

g) A fronte della suddetta nota provvedimento di diniego all'assunzione, faceva quindi seguito una duplice richiesta di accesso agli atti, da parte e per conto del ricorrente, volta sia all'acquisizione degli ulteriori provvedimenti connessi ed afferenti il disposto diniego all'assunzione, sia finalizzata al reperimento dei dati dei controinteressati presenti nella graduatoria, ai quali poter notificare il presente atto in conformità all'art. 41 c.p.a..

In particolare, a fronte di istanza di accesso proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della citata legge a mezzo PEC del 15.12.2025, non seguiva alcun riscontro documentale da parte del Ministero.

h) Ne conseguiva pertanto il diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, al reinserimento nella graduatoria finale dei vincitori al cui interno si era favorevolmente collocato al n. 66 ed al conseguente riesame della propria posizione, con ulteriore conseguenza di suo diritto all'assunzione.

i) Ed infatti, come dedotto nel primo ordine di censure, difettano nei provvedimenti impugnati i riferimenti concreti e specificamente rapportati alla posizione del ricorrente che possano considerarsi ostativi alla sua assunzione. Tali riferimenti si sostanziano, dunque, "nel contesto lavorativo (ufficio giudiziario)" all'interno del quale parte ricorrente dovrebbe espletare la propria attività nonché "in considerazione del peculiare profilo professionale di inquadramento".

Senonchè, tenuto conto dello specifico oggetto del bando, rappresentato dalla conduzione di automezzi, entrambi i suddetti presupposti fatti valere nella nota impugnata si rivelano, oltre che accennati in forma del tutto generica, in ogni caso totalmente inconferenti, non potendo gli stessi costituire parametro per giustificare l'esclusione dalla graduatoria del sig. Casale, dovendosi quindi ritenere come arbitraria ed illogica l'operazione di sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito di applicazione della disposizione recata dall'art. 26 L. 53/1989.

Ed infatti, non è dato comprendere, né tanto meno viene minimamente specificato nella nota ministeriale, in che modo l'attività di conduzione di automezzi possa ritenersi afferente l'Ufficio giudiziario ovvero, ancor meno, la locuzione del tutto generica ed indeterminata, secondo cui detta attività di conduzione di automezzi dovrebbe involgere un "*peculiare profilo*

professionale di inquadramento”.

D) Sotto altro profilo, con il secondo ordine di censura, viene poi evidenziato che nei provvedimenti impugnati manca altresì la valutazione e, quindi, la motivazione che in concreto dimostri l'interrelazione tra la condotta astrattamente ritenuta rischiosa per l'attività da svolgere da parte del ricorrente e la condotta penalmente sanzionata con una pena irrogata ben trenta anni or sono, per un reato per di più compiuto quando il ricorrente era in giovanissima età e, infine, successivamente dichiarata estinta.

Il giudizio prognostico di cui sopra, risulta invero del tutto assente nella presente fattispecie, mentre al contrario l'Amministrazione avrebbe dovuto necessariamente tenere conto che, con riferimento al ricorrente, viene in rilievo un episodio unico e quindi isolato nel tempo.

Pertanto, come si evince dal contenuto testuale dalla nota ministeriale gravata, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale è risultata connotata unicamente da una motivazione meramente astratta e stereotipata.

m) All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 25.02.2026 l'adito TAR così si pronunciava, in via cautelare, con l'ordinanza collegiale n. 1247/2026: *“Considerata la non manifesta infondatezza delle doglianze incentrate sulla dedotta risalezza nel tempo del precedente penale valorizzato, in senso escludente, dall'amministrazione;*

Considerata altresì la plausibilità delle contestazioni attinenti alla mancanza di motivazione dell'atto sotto il predetto profilo, anche con riguardo all'incidenza del fatto sulle mansioni concrete oggetto di conferimento;

Ritenuto, per l'effetto, di accogliere la domanda cautelare e di rimettere all'amministrazione una nuova valutazione dei requisiti del candidato alla luce di quanto sopra osservato;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica come da dispositivo e di rimettere a separato provvedimento presidenziale le disposizioni sull'accesso e sulla chiesta integrazione del contraddittorio, anche a mezzo di pubblici proclami;

Ritenuto di compensare le spese della fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 4 novembre 2026.

Compensa le spese della fase”

n) Con ordinanza presidenziale n. 606 del 27.02.2026 Il TAR del Lazio autorizzava l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini come esplicitati nell'ordinanza suddetta.

4. Indicazione dei nominativi dei controinteressati:

Tutti i soggetti indicati nella graduatoria del concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo Conducente di mezzi, approvata con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID come integrata dal successivo provvedimento della medesima suddetta Direzione Generale, adottato a seguito di scorrimento della graduatoria, recante n. m_dg.DOG.27/01/2026.0001075.ID.

5. Estremi del provvedimento con il quale si autorizza la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. Prima, n. 606/2026, pubblicata il 27.02.2026 e resa nel giudizio portante n. 1030/2026.

SI AVVISA

che al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza presidenziale della Prima Sezione del TAR del Lazio n. 606/2026, resa nel giudizio di ric. n. 1030/2026, di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

L'Amministrazione dovrà – in ottemperanza a quanto stabilito dal G.A. nella predetta ordinanza:

- *pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*
- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che il Ministero anzidetto:

- *non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*

- *rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*
- *curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza».*
- Si richiede, inoltre, che codesto Ministero voglia rilasciare ed inviare tempestivamente all'indirizzo PEC marcofrascaroli@ordineavvocatiroma.org un attestato con il quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dei succitati atti.

SI AVVISA INFINE

- che con l'ordinanza collegiale n. 606/2026 l'adito TAR ha anche confermato la fissazione dell'udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la discussione del merito del ricorso, come già precedentemente stabilito dal medesimo TAR con l'ordinanza collegiale n. 1247/2026;
- che i soggetti controinteressati potranno dunque costituirsi in giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 46 c.p.a. in ottemperanza a quanto stabilito con l'indicata ordinanza;
- che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e comunque mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R".

Si allega copia informatica dei seguenti atti:

- 1) Ordinanza presidenziale n.606 del 27.02.2026, resa dalla sez. I del TAR Lazio, Roma;
- 2) Ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1030/2026 dinanzi al TAR Lazio - Roma;
- 3) N. 2 elenchi dei controinteressati (graduatorie pubblicate dal Ministero – depositate in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato).

Roma, 6 marzo 2026

Avv. Marco Frascaroli